

Delibera n. 39 Assemblea annuale 2022

Il giorno 19 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 06:00 in prima convocazione e, non avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei soci, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la nuova sede operativa dell'Associazione GIM, in via delle Valli 2, San Martino di Campagna - Aviano (PN) "Casa Maestra Lina", si è riunita l'Assemblea annuale dei soci dell'Associazione Giovani in Movimento ONLUS con il seguente ordine del giorno:

1. relazione sulle attività svolte;
2. presentazione bilancio consuntivo anno 2021 e approvazione;
3. presentazione bilancio preventivo anno 2022 e approvazione;
4. proposte dei soci;
5. varie ed eventuali.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura della relazione sulle attività svolte nell'anno 2021
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021: il bilancio viene esposto e approvato all'unanimità.
3. Presentazione dei progetti per l'anno 2022 e del bilancio di previsione: il progetto e il bilancio vengono esposti e approvati all'unanimità.
4. Proposte dei soci:
 - Viene fatto il punto sulle attività dei progetti in corso di svolgimento
 - Viene fatto il punto sull'organizzazione dei centri estivi 2022.
 - Si valuta la possibilità di chiedere un maggior supporto allo studio ABACO per quanto riguarda la parte contabile dell'Associazione.

5. Varie ed eventuali:

- Essendo sopraggiunta la comunicazione dalla Regione FVG relativamente alla necessità di modifiche allo statuto, affinché sia adeguato alle richieste di legge per poter accedere al RUNTS, vengono approvate all'unanimità le modifiche agli articoli 1; 4; 8; 10; 13; 26 come da indicazioni regionali.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati modificati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali modifiche.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto e all'invio via PEC all'ufficio regionale competente entro i termini richiesti.

Alle ore 10.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Barbara T. Fubini

Il Presidente

Delia Ferra

GIOVANI IN MOVIMENTO ONLUS
GIM APS

Viale S. Giorgio 19 - 33081 AVIANO (PN)
c.f. 91076050938 - assogim@gmail.com

12 MAG. 2022

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 1334 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____





allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 12 MAG. 2022 al
n° 1334 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1 Denominazione. È costituito con un numero minimo di associati superiore a sette, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: GIOVANI IN MOVIMENTO - GIM APS. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 2 Sede. L'associazione ha sede in Aviano, in viale San Giorgio numero 19, 33081 Aviano PN. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 Scopo. L'associazione ha durata illimitata e esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni : promozione di attività di informazione e orientamento al lavoro, allo studio e al tempo libero; proposte e attività socio educative rivolte ai giovani del territorio pedemontano, promozione di eventi culturali e di attività laboratoriali ricreative ed educative nei seguenti settori: teatro ed espressione artistica; cinema e audio video; musica; attività multimediali e comunicazione; prevenzione primaria del disagio giovanile, svolgimento esclusivamente occasionale e temporaneo di attività e servizi avente carattere commerciale ai soli fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 4 Soci. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata

all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio direttivo. Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio direttivo che deciderà entro 60 giorni. Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che essendosi particolarmente distinti nella collaborazione sostegno all'attività dell'associazione verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio direttivo che deciderà entro 60 giorni. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra. È prevista l'ammissione come associati, a norma dell'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017, di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 5 Diritti dei soci. Gli associati hanno tutti uguali diritti. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione;
3. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 24;
5. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

Articolo 6 Volontario e attività di volontariato. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7 Recesso ed esclusione dell'associato. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 8 Patrimonio. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;



- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi anche in forme indirette fra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 9 Gli organi sociali. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidenza
- Collegio dei revisori

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 10 Assemblea. L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile e ogni qualvolta il presidente o il consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci in regola con i contributi sociali. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o mail a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua mancanza dal vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima. A norma dell'art 24 comma 4 del D.lgs. 117/2017, si prevede la possibilità dell'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 11 Competenze dell'Assemblea. L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione degli associati dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato;

7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 12 Diritto di voto Ogni socio quale ne sia la categoria ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché l'elezione degli organi direttivi dell'associazione. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e firmato dal Presidente.

Articolo 13 Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da numero variabile da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'associazione,
2. attua le deliberazioni dell'assemblea,
3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
8. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, 9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si ritiene decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 14 Presidenza. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza o impedimento delle funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Articolo 15 Segretario. Il segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio e la gestione ordinaria dell'associazione ed esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio direttivo.

Articolo 16 Collegio dei revisori. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato solo qualora ne sussistano le condizioni di legge obbligatorie, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci dell'assemblea con la designazione del Presidente. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile e di monitoraggio delle finalità civiche e di solidarietà e utilità sociale dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i revisori sono rieleggibili.

Articolo 17 Esercizio e risorse economiche. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 18 Utili e avanzi di gestione. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 Bilancio. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20 Bilancio sociale. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 Disposizioni finali. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 24 Norma transitoria. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

1. svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
2. di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

1. impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
2. di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 25 Regolamento interno. L'assemblea può approvare un regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 26 Scioglimento. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Deliberazione

[Signature]